



Consulenti del Lavoro

# STUDIO PIRINU

*Tempio Pausania*

[www.studiopirinu.it](http://www.studiopirinu.it)

## NEWSLETTER

n. **7** del 2 Settembre 2020

**VERSAMENTI SOSPESI PER COVID-19  
RIPRESA PAGAMENTI DAL 16/09/2020**

Si avvicina il termine per la ripresa dei pagamenti da parte dei datori di lavoro che, rientrando nelle condizioni di legge per poterlo fare (cfr. nostre circolari n. 7 del 18/03/2020 e n. 14 del 09/04/2020), hanno rinviato i termini di pagamento dei contributi INPS, delle ritenute fiscali e dei Premi INAIL dei lavoratori dipendenti ed assimilati di competenza dei mesi di Febbraio, Marzo e Aprile 2020, originariamente in scadenza rispettivamente il 16 Marzo, 16 Aprile e 18 Maggio 2020.

Dapprima (cfr. Artt. 126 e 127 del D.L. 34/2020) la scadenza del 100% del dovuto era fissata al 16/09/2020 in unica soluzione o mediante rateizzazione fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima entro il 16 Settembre 2020 e senza applicazione di sanzioni e interessi sulle rate successive.

Il decreto Agosto (D.L. n. 104 del 14/08/2020) con l'Art. 97 è intervenuto a modificare i termini e le modalità di pagamento, stabilendo che i versamenti *“possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, **per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione**, in unica soluzione entro il **16 settembre 2020**, o, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il **16 settembre 2020**”*.

Il Legislatore aggiunge dopo che *“**il versamento del restante 50% delle somme dovute** può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il **16 gennaio 2021**”*.

La ripresa dei versamenti non riguarda solo i contributi INPS, le ritenute fiscali e i premi INAIL, come sopra accennato, ma anche le ritenute relative agli addizionali Regionali e Comunali IRPEF trattenute ai lavoratori.

Per quanto riguarda i pagamenti rateali nei confronti dell'INPS è previsto che l'importo minimo per ciascuna rata non possa essere inferiore ad euro 50,00.